

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 14 del 21/8/2018**

**Oggetto:** Ricongiunzione periodi assicurativi in favore della dipendente dott.ssa Giovanna Licitra in applicazione dell'art.2 della legge 7.2.1979, n.29

### **IL DIRIGENTE UFFICIO DEL PERSONALE**

*(giusta determinazione del Segretario Generale n° 14 del 15/gennaio/2018)*

Preso atto delle istanze, datate 3 dicembre 1991 prot. n.15331 e prot. n.15332, con le quali la dott.ssa Giovanna Licitra, dipendente della Camera di Commercio sede di Ragusa dall'1 marzo 1991, ebbe a chiedere la ricongiunzione, ai fini del trattamento di quiescenza, di tutti i periodi di assicurazione generale obbligatoria risultanti dalla propria posizione personale all'INPS;

Visto il comma 1 dell'art. 10 della L. R. 9.5.1986, n. 21;

Visto l'art. 19, comma 2, della L. R. 4.4.1995, n. 29;

Visto l'art. 18 della L. R. 3.5.1979, n. 73;

Visto il comma 2 dell'art. 2 della L. R. 28.5. 1979, n. 114, di recepimento della legge 7.2.1979 n.29;

Visto l'art.13 della Legge 12.8. 1962 n. 1338;

Visto l'art. 2 della citata Legge n. 29/79 che prevede la facoltà per il lavoratore che possa far valere periodi d'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria predetta, di chiedere, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione, presso la gestione in cui risulta iscritto all'atto della domanda, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare;

Vista l'art.4 della legge 7.7.1980, n.299;

Vista la circolare del Ministero del Tesoro n. 21 del 28.3.81, che fornisce disposizioni e chiarimenti sulla disciplina della ricongiunzione dei periodi assicurativi alla luce anche dei criteri applicativi di cui all'art. 2 della L. 29/79, fissati con l'art. 4 della Legge 7.7.1980 n. 299;

Viste le diverse ordinanze della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in merito all'aliquota da applicare per la determinazione della riserva matematica;

Preso atto della controversa questione, tuttora non definita e sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale da parte della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in ordine all'applicazione dei coefficienti ai fini della quantificazione della riserva matematica, relativamente alla determinazione degli oneri di ricongiunzione a carico dei dipendenti;

Considerato che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, interpellata sulla questione per l'individuazione dei coefficienti tabellari applicativi ai fini del calcolo di ricongiunzione, con parere prot. n. 28102 - cons. 715/05 del 6.6.2005, pur propendendo per l'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 19.02.1981, suggerisce all'Amministrazione Regionale, nell'attesa di eventuali mutamenti interpre-

tativi sul punto, di attenersi all'**orientamento giurisprudenziale in atto dominante**, concernente l'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27.1.1964, adottando tuttavia provvedimenti provvisori sulle istanze di ricongiunzione espressamente recanti l'avvertenza che le determinazioni definitive sul quantum degli oneri gravanti sui dipendenti verranno assunti all'esito dell'acquisizione dei pronunciamenti definitivi sulla questione;

Visto il parere n. 121, prot. n. 9623 del 7.7.2005, con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, intervenendo su impulso della Presidenza della Regione Siciliana, in ordine alla stessa questione, pur condividendo l'operato dell'Amministrazione Regionale sull'utilizzo dei coefficienti di cui al D.M. 27.1.1964, conviene con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato sulla necessità di apporre una **clausola di salvaguardia relativa alla quantificazione degli oneri** gravanti sui dipendenti in attesa di pronunce definitive adottate dalla Corte Costituzionale sulla questione; Visti i coefficienti stabiliti con il D.M. 27.1.1964, adottato in attuazione dell'art.13 della legge 12.8.1962 n.1338 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13.3-1964 n. 65. S.O.;

Viste le note camerali prot. n. 4791 del 15.3.1993, prot. n.321 del 7.1.2015, prot. n.4782 del 25.5.2016, prot. n.1532 del 15.2.2017 e prot. n.17107 del 18.5.2018 con le quali sono stati richiesti all'INPS di Ragusa gli elementi utili per la costituzione della posizione assicurativa relativi alla predetta dipendente e per la determinazione dell'onere di ricongiunzione;

Visto il Mod. S.M.313 prot. INPS 6500.09/01/2018.0002815 del 9.1.2018 che prevede, la **ricongiunzione con onere ai sensi dell'art. 2 della legge 29/1979**, dei periodi di contribuzione svolti dal 31.10.1990 al 28.2.1991 per complessivi mesi 4 e settimane 1 (uguale a giorni 7);

Visto il Mod. TR.C/01 bis , pratica n.16621-29/2 del 20.6.2018 che prevede la ricongiunzione con onere ai sensi dell'art.2 della legge 29/1979, per il servizio svolto dall'1.2.1989 al 30.6.1990, per complessive 74 settimane uguali ad anni 1 mesi 5 e giorni 2;

Verificato che non esiste alcuna coincidenza di periodi lavorativi tra il periodo da ricongiungere ed il lavoro svolto presso la Camera di Commercio di Ragusa;

Considerato il **prospetto di calcolo dell'onere**, riassuntivo dei periodi di contribuzione e ricongiunzione, redatto dall'ufficio personale sede di Ragusa;

Vista la nota camerale prot. n. 24153 del 9 agosto 2018 con allegato prospetto, con la quale è stata notificata alla dott.ssa Giovanna Licitra la risultanza della ricongiunzione nonché l'apposizione della clausola di salvaguardia relativa all'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19.2.1981, per quanto sopra esposto;

Vista la dichiarazione di accettazione dell'onere di riscatto, comunicata dall'interessata in data 9 agosto 2018 ;

Ritenuto, pertanto, di consentire, in applicazione dell'art. 2 della richiamata Legge 29/79, alla dott.ssa Giovanna Licitra la ricongiunzione dei predetti periodi assicurativi ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione per complessivi anni 1, mesi 9 e giorni 9;

## **DETERMINA**

per tutto quanto descritto nella parte narrativa che s'intende integralmente riportato, di autorizzare, in applicazione dell'art. 2 della legge 7.2.1979, n. 29, alla dipendente dott.ssa Giovanna Licitra, la ricongiunzione ai fini di quiescenza, con i servizi prestati presso la Camera di Commercio, sede di Ragusa, dei periodi d'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS, per complessivi anni 1, mesi 9 e giorni 9, verso pagamento del contributo di €. Zero, in base ai conteggi elaborati dall'Ufficio Personale sede di Ragusa;

di riservarsi, per quanto esposto in narrativa, di richiedere all'interessata la differenza tra l'onere indicato al punto 1 della presente determina e l'eventuale ricalcolo ove l'indirizzo giurisprudenziale definitivo dovesse convenire per l'applicazione dei coefficienti di cui al D.M. 19.2.1981;

di autorizzare l'Ufficio Personale a provvedere alla riscossione delle somme comunicate dall'INPS con le citate note: Mod. S.M.313 prot. INPS 6500.09/01/2018.0002815 del 9.1.2018 e Mod. TR.C/01 bis , pratica n.16621-29/2 del 20.6.2018;

di curare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della l.r. n. 9/2015 e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

IL Dirigente Ufficio Personale  
dott.ssa agata inserra